

## DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI DALLA “PERCEZIONE DELLA LESIONE”

di *Pietrangelo Jaricci*

La Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1957 del 2 aprile 2012 (in *Guida dir.* n. 17/2012, 54 ss., con commento di S. Castro, *Il termine di impugnazione della procedura decorre dalla percezione della presunta lesione*), ha definitivamente chiuso l’annosa controversia relativa al concorso, bandito nell’anno 2007, per la copertura di due posti di consigliere di Stato.

La decisione in oggetto risulta decisamente prolissa e a tratti ripetitiva, pur avendo dovuto esaminare le numerose eccezioni sollevate dalle parti in causa. Il tutto con buona pace dell’insegnamento di Piero Calamandrei che considerava la brevità e la chiarezza le due doti più apprezzabili in un giurista (*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, rist., Milano, 2001, 80). D’altra parte, anche il Presidente del Consiglio di Stato Pasquale de Lise aveva espressamente sollecitato il personale di magistratura ad un “doveroso e puntuale” rispetto dell’art. 2, 2° comma, del codice del processo amministrativo, il quale dispone che “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.

Sul punto, è calzante l’osservazione che “i litiganti e la collettività reclamano provvedimenti tempestivi e comprensibili. Se poi la sinteticità contribuisce a coniugare la qualità e il numero dei provvedimenti, tanto meglio”

(G. P. Cirillo, *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2012).

Ma il vero *punctum pruriens* della questione è sicuramente la irricevibilità per tardività del gravame proposto in primo grado, sulla quale già la Sezione III del Tar del Lazio aveva fondato la propria decisione di rigetto (n. 40 del 5 gennaio 2011).

E' a tutti ben nota la maniacale ricerca, da parte del giudice amministrativo, di ipotetici controinteressati, nonché degli atti da impugnare (preparatori, presupposti, connessi, consequenziali e chi più ne ha più ne metta. Esempi palesi di tale accanimento impugnatorio sono rinvenibili in numerose pronunce: tra le tante, Tar Lazio, Sez. III *bis*, n. 31925/2010 e Sez. I *ter*, n. 38001/2010).

A quest'ultimo proposito l'autorevole e mai dimenticato Maestro Raffaele Resta soleva ripetere che, nel processo amministrativo, gli atti devono essere impugnati "a raffica", ivi incluso "il biglietto del tram". Gli faceva eco l'insigne amministrativista Pietro Virga, secondo il quale è necessario impugnare non soltanto i provvedimenti ritenuti chiaramente lesivi, ma anche "i silenzi ed i sussurri" dell'amministrazione.

Sorprende, quindi, che un aspirante allo scanno di Palazzo Spada, per di più già magistrato amministrativo, sia incorso in una svista così banale, cioè a dire di non essere insorto tempestivamente avverso la mancata ammissione all'esame orale del concorso, pur avendo dato prova di essere a conoscenza di atti di particolare rilievo che avevano determinato tale esclusione.

Infatti, nella stessa sentenza del Consiglio di Stato viene ribadito che l'interessato, sulla base degli atti resi accessibili, aveva redatto un articolo (*La valutazione delle prove di concorso*, in *Lexitalia*, marzo-aprile 2008) in cui, tra l'altro, erano state formulate "considerazioni specifiche e critiche in ordine alle modalità valutativo-motivazionali seguite nel concorso in questione".

Conseguentemente, al ricorrente erano note, a quella data, sia la sua non ammissione agli orali del concorso di cui trattasi, sia una pluralità di documenti che consentivano di "percepire la lesività" dell'atto di esclusione.

E', pertanto, condivisibile l'assunto della sentenza dei giudici di appello laddove è posto in risalto che "la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore come determinatrice del *dies a quo* della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all'interessato di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione e che quindi rende pienamente ammissibile, quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire, l'azione in sede giurisdizionale".

Proseguendo nella disamina della sentenza, anche a voler tralasciare altre eccezioni, pur di sicura rilevanza, introdotte dalle parti nel ripetuto giudizio, quali la legittimità della giurisdizione domestica (tale è da considerare quella esercitata dal giudice amministrativo nella presente controversia) e la eventuale sussistenza di un danno non patrimoniale di carattere morale (come ritenuto dal Tribunale di prima istanza), a fronte del "disagio interiore patito per la partecipazione ad un concorso non formalmente regolare, a prescindere dal suo

esito”, è indubitabile che l’*iter* procedimentale di detto concorso risulta affetto da una palese violazione di legge.

Invero, l’art. 3 del d.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68, recante “modalità di svolgimento del concorso a consiglieri di Stato”, dispone che “la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza”.

La norma è chiara ed inequivoca.

Ciò stante, tale procedimento non può non essere seguito anche per la sostituzione di componenti della medesima Commissione, né può “assumere rilievo una particolare situazione di urgenza eventualmente determinatasi”.

Pertanto - come si legge nella sentenza di primo grado - è essenziale l’acquisizione (nella specie, mancata), anche per le nomine sostitutive, della previa designazione del Consiglio di presidenza, la cui omissione assume, quindi, un “rilievo invalidante”: valutazione questa condivisa dal giudice di secondo grado.

Su tale profilo correttamente concordano, come detto, la sentenza di primo grado e quella resa in appello: una diversa interpretazione della citata norma finirebbe col “degradare la illegittimità procedimentale a mera irregolarità”.

In conclusione, non si è lontani dal vero affermando che anche sui concorsi per l’accesso alla magistratura amministrativa sovente si addensano nubi non agevolmente diradabili.